

# COMUNE DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

## *Piano Regolatore Cimiteriale*

Oggetto  Norme tecniche di attuazione	Redazione Arch. A.M. Rachetta	Controllo e approvazione  Ing. Gianfranco Patta	Data prima emissione  10.04.13
	Codice documento  <b>8412UN-a</b>		
	File \\Pc05\system (c)\DOC LAVORI\84_Clusone\consegna prov.16.04.13-defin.31.05.13\PRC.rev.a\8412UN_norme tec- rev.a.doc		
Modif.	Data modif.	Motivo modifica	Note
a	Ott. 2013	mod./integr.	
Progetto			
 ATP: arch. Anna Maria Rachetta, ing. Gianfranco Patta, Dr. Geol. Sergio Brecko, arch. Antonello De Simone			
<i>studio di architettura</i>			
Firma	arch. Anna Maria Rachetta Corso Duca degli Abruzzi 27, 10129 Torino tel. 011546716 cell. 3351030424 fax 0115132252 e-mail: annamaria.rachetta@tin.it		
			
			

# COMUNE DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

## PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### Norme Tecniche d'Attuazione

#### ***Riferimenti normativi***

- Art. 54 e seguenti D.P.R. n. 285/90
- L.R. 33/2009
- Art. 6 e allegato 1 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e s.m.i.

<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1. Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2. Contenuti generali.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3. Composizione del P.R.C.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4. Relazione geotecnica.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5. Approvazione e validità del P.R.C.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6. Riferimenti legislativi .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7. Muro di cinta.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8. Ingresso al cimitero .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9. Servizio di custodia e portineria.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10. Percorsi interni.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11. Collegamenti verticali.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12. Impianti tecnologici. ....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13. Camera mortuaria, sala di osservazione, sala per autopsie.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14. Ossario comune_Cinerario comune_Dispersione delle ceneri .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15. Magazzino attrezzi operatori e rimessa mezzi, spogliatoio.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 16. Servizi igienici, acqua potabile, smaltimento acque, contenitori raccolta rifiuti. ....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17. Illuminazione votiva.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18. Campi comuni di inumazione. ....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19. Colombari per loculi – tumulazione .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 20. Colombari per ossari/urne cinerarie .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 21. Sepolture private nel Cimitero .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 22. Esumazioni ed estumulazioni.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 23. Tombe con Monumenti storici.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 24. Sepolture per culti diversi.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 25. Sepolcri privati fuori dal Cimitero .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 26. Soppressione dei cimiteri .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 27. Zona di rispetto cimiteriale .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 28. Planimetria di coordinamento .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 29. Parcheggi.....</b>	<b>15</b>

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1. Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)**

Il P.R.C., ai sensi dell'art. 6 punto 2 del R.R. n. 6 del 9/11/2004, deve essere revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

### **Art. 2. Contenuti generali**

Il P.R.C. definisce la programmazione del fabbisogno futuro, fino all'anno 2032, di sepolture nel cimitero comunale, conferma l'assetto generale dell'area cimiteriale esistente e individua una nuova area di ampliamento.

### **Art. 3. Composizione del P.R.C.**

Il progetto di P.R.C. è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica/sanitaria con allegata documentazione fotografica
- Normativa tecnica di attuazione
- Elaborati grafici:
  - Tavola 1, Estratti Cartografici: Carta Tecnica con inserimento area di ampliamento e fascia di rispetto in progetto, P.G.T. e legenda, Carta dei Vincoli, Mappa Idrografica e legenda, mappa catastale;
  - Tavola 2, Rilievo plano\_altimetrico;
  - Tavola 3: Rilievo Stato di fatto Area cimiteriale con indicazione delle tipologie di sepoltura esistenti;
  - Tavola 4: Progetto area di ampliamento, pianta e sezione.

### **Art. 4. Relazione geotecnica**

Ogni intervento di costruzione o di ampliamento del cimitero (come da art. 55 D.P.R. 285/1990) deve essere preceduto da uno studio tecnico geologico della località prescelta riguardo all'ubicazione, orografia, estensione del terreno, natura fisico-chimica, profondità e direzione della falda freatica, riportato in apposita relazione. In particolare il suolo sul quale si realizza la costruzione o l'ampliamento deve essere sciolto fino a m 2,50 e la falda freatica deve essere non superiore a m. 2,50 dalla quota di campagna per consentire la regolare inumazione delle salme nei campi comuni, il terreno deve inoltre essere sufficientemente poroso e capace di filtrare l'acqua, per permettere una facile mineralizzazione delle salme. Le condizioni

suddette possono essere realizzate anche artificialmente con appositi frenaggi del terreno, o con opere di colmata che ne aumentano la profondità (art. 57 D.P.R. 285/1990).

#### **Art. 5. Approvazione e validità del P.R.C.**

L'adozione del Piano Cimiteriale avviene ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 22/2003 del 18.11.2003 e più dettagliatamente all'art. 6 ed all'allegato 1 del relativo regolamento di attuazione prevedono deliberazioni comunali previa l'acquisizione dei pareri dell'ASL territorialmente competente e dell'ARPA (Agenzia regionale protezione dell'ambiente). I predetti Enti esprimono il proprio parere entro i termini di sessanta giorni, conseguentemente l'Amministrazione lo approva e l'iter procedurale è concluso.

#### **Art. 6. Riferimenti legislativi**

La normativa che presiede la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali e per la redazione del Piano Cimiteriale fa attualmente riferimento ai seguenti dispositivi legislativi:

- Deliberazione di G.R. n. VII/20278 del 21.01.2005 – "Attuazione del regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 - "regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e s.m.i;
- Circolare regionale n. 7 del 09.02.2004 – " prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. n. 22 del 18.11.2003;
- L.R. n. 33/2009 - "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali";
- Legge N. 130 del 30.03.2001 – "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

### **Disposizioni particolari**

#### **Art. 7. Muro di cinta**

L'intero cimitero dovrà essere delimitato da apposita recinzione invalicabile dell'altezza uguale/superiore a m 2,00. Sarà considerata recinzione, anche la parete

terminale o strutturale dei vari componenti del cimitero, purché essa sia all'altezza del muro di cinta, e risulti strutturata in modo da non permettere la sua accessibilità.

#### **Art. 8. Ingresso al cimitero**

L'ingresso principale al pubblico del cimitero rimarrà quello esistente, sul lato Ovest del suo perimetro. Nella nuova area di ampliamento sono previsti due accessi di servizio, pedonale e carroia. di servizio esclusi al pubblico.

#### **Art. 9. Servizio di custodia e portineria**

Il servizio di custodia e portineria è stabilito dal Capitolo XIII del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 10. Percorsi interni.**

I viali nella nuova area di ampliamento saranno dimensionati in modo da rispondere ai requisiti previsti dalle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di sicurezza nei luoghi pubblici, comunque non saranno di larghezza inferiore a m 1,50. Gli spazi antistanti ai loculi, per agevolare le sepolture e l'introduzione dei feretri nelle rispettive cellette, dovranno essere previsti di larghezza non inferiore a m 2,50. I viali e i marciapiedi dovranno essere pavimentati con materiale idoneo antisdrucchiolo, i dislivelli dovranno essere superati tramite rampe con pendenza minore/uguale all'8% o con meccanismi di sollevamento.

I percorsi esistenti non idonei e non rispondenti alle normative vigenti, sia per caratteristiche fisiche che dimensionali, dovranno essere adeguati con interventi programmati, coordinati dall'Amministrazione Comunale, adatti ad essere risolti nella loro complessità in tempi brevi, seguendo il criterio delle priorità e della sicurezza.

#### **Art. 11. Collegamenti verticali.**

Dovranno essere assicurati tutti i collegamenti ai vari livelli del cimitero, mediante rampe con pendenze non superiori all'8% e rispondenti alle caratteristiche imposte dalle normative per l'abolizione delle barriere architettoniche (ove possibile) o prevedendo apparecchiature meccaniche di sollevamento.

Nell'impossibilità di attuare quanto sopra il collegamento dovrà essere previsto mediante installazione di idonei servo-scala da applicare alla struttura originaria.

### **Art. 12. Impianti tecnologici.**

Gli impianti tecnologici necessari e previsti in questo cimitero, in armonia con le disposizioni minime di legge ed indicati nelle tavole di progetto allegate al P.R.C. sono:

- almeno un servizio igienico per disabili;
- almeno un servizio igienico per gli operatori;
- almeno un servizio igienico per il pubblico visitatore (che può coincidere con il servizio igienico per disabili);
- almeno quattro prese d'acqua potabile;
- almeno quattro punti di raccolta rifiuti;
- almeno due monti feretri per la collocazione del feretro nei loculi alti posti nei due settori del cimitero;
- impianto di illuminazione a bassa tensione di tutti i loculi ossari e campi di famiglia;
- almeno otto prese elettriche dislocate nell'area del cimitero per gli operatori.

Tutti questi impianti dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza stabilite dalle leggi in materia.

### **Art. 13. Camera mortuaria, sala di osservazione, sala per autopsie.**

La camera mortuaria dovrà corrispondere ai requisiti ed attrezzata secondo le disposizioni della legge e delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 – artt. 64-65. vista l'entità del cimitero dovrà fungere anche da sala destinata alla sosta dei feretri, potrà inoltre fungere da deposito di osservazione e sala per le autopsie purché risponda ai requisiti, caratteristiche e dimensioni previste negli artt. 65-66 del D.P.R. 285/90 sopra citato.

Il deposito di osservazione così come disposto dall'art. 12 del D.P.R. 285/90, dovrà essere collocata in prossimità dell'ingresso, in modo che possa il feretro essere sottoposto alla sorveglianza.

Sia la camera mortuaria, sia la sala di osservazione e la sala per autopsie devono essere illuminate e ventilate per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotate di acqua corrente. Le pareti interne devono essere rivestite sino all'altezza di almeno 2 m con materiale lavabile e resistente come grès, ceramica, marmo, pietra artificiale ben levigata o metallo opportunamente trattato in modo da risultare inossidabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre,

disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento. Nella sala per autopsie dovrà essere collocato idoneo tavolo anatomico collegato con canalizzazioni che consentono l'allontanamento dei liquidi cadaverici, delle acque di lavaggio e dei mezzi di rapido ed innocuo allontanamento dei gas, mediante impianti artificiali; la camera mortuaria dovrà essere attrezzata invece con idonee mensole con ripiani porta feretri realizzati con materiali aventi le medesime caratteristiche del piano per le autopsie.

#### **Art. 14. Ossario comune\_Cinerario comune\_Dispersione delle ceneri**

L'ossario comunale dovrà rispondere ai requisiti dall'art. 67 del D.P.R. 285/90, ovvero essere costituito da un manufatto ermetico ed isolato da infiltrazioni, che non consenta la visione del suo contenuto. Le chiusure esterne, soprattutto se botole, devono essere realizzate in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua.

Tale manufatto è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni da campi comuni dopo i dieci anni di sepoltura se si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 285/90, oltre che dai resti provenienti da concessioni scadute di loculi o tombe e dai resti di salme ritrovati in qualsiasi luogo.

Il cinerario comune dovrà avere le stesse caratteristiche dell'ossario e ai sensi dell'art. 10 punto 3 del R.R. n. 6 del 09/11/2004 può essere costruito un unico manufatto comprendente ossario e cinerario comuni.

È indispensabile individuare un'area per la dispersione delle ceneri, denominata giardino delle rimembranze, nel rispetto della Legge n. 130 del 30/03/2001.

#### **Art. 15. Magazzino attrezzi operatori e rimessa mezzi, spogliatoio.**

Il cimitero sarà dotato di un locale di deposito, utilizzato come magazzino attrezzi operatori e rimessa per piccoli mezzi ed attrezzature.

Il magazzino sarà attrezzato per contenere:

- attrezzi per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni;
- attrezzi per la pulizia de cimitero (scope, spazzoloni, ramazze, prodotti per la pulizia, ecc.);
- attrezzi per la cura del verde (vanghe, badili, rastrelli, gomme per innaffiare, attrezzi per la potatura, decespugliatori, ecc.);
- prodotti per la cura del verde (concimi, antiparassitari, diserbanti per la pulizia dei vialetti, ecc.).



Per gli operatori cimiteriali dovrà essere messo a disposizione un locale con servizio igienico, box doccia e spogliatoio.

Nel cimitero si dovrà individuare una zona ecologica per i rifiuti e il deposito di materiali vari, possibilmente vicino agli ingressi, e delimitata da recinzione o siepi.

**Art. 16. Servizi igienici, acqua potabile, smaltimento acque, contenitori raccolta rifiuti.**

Il cimitero sarà approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

I servizi igienici per il pubblico saranno collocati in posizione appartata ma centrale, di cui uno rispondente alle caratteristiche per l'utilizzo da parte di disabili.

Importante è la presenza di acqua corrente nel cimitero per il continuo uso che normalmente è richiesto per il cambio dell'acqua ai fiori e per l'innaffiamento delle piante.

I "punti acqua", per rendere il servizio facilmente accessibile, saranno posizionati sui margini dei campi di inumazione, in corrispondenza degli incroci dei vialetti, e sui perimetri dei colombari per i loculi, in posizione centrale ed in corrispondenza dei servizi igienici.

Tutta l'area cimiteriale sarà adeguatamente servita da una rete fognante per lo smaltimento delle acque meteoriche o di altra provenienza.

In particolare tutte le acque di scarico provenienti dai servizi igienici, dalla camera mortuaria, dall'obitorio e dalle fontanelle saranno convogliate nella fognatura comunale.

Il cimitero sarà dotato di una serie di contenitori per la raccolta dei rifiuti, i quali saranno di non grandi dimensioni, ben distribuiti e soprattutto presenti nell'ambito del cimitero, sia interno che esterno, appartato ma comunicanti con i punti di presa-acqua, ove avviene di solito il cambio dell'acqua con relativo cambio di fiori vecchi con i nuovi.

I contenitori per i rifiuti saranno facilmente rimovibili per un veloce svuotamento da parte del personale addetto, ed idonee a ricevere i rifiuti cimiteriali paragonabili a quelli urbani, quali fiori, carta, cartoni, bottigliette di plastica, ecc. i quali verranno conferiti dall'operatore nella discarica comunale.

I rifiuti risultanti dai residui delle esumazioni e delle estumulazioni, resti dei feretri, avanzi di indumenti e simili, parti delle casse, con esclusione ovviamente delle ossa umane che trovano collocazione nell'ossario comune, sono definiti rifiuti risultanti

dall'attività cimiteriale e sono assimilati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 254/2003 e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa, mediante ditte specializzate ed autorizzate, scelte dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 17. Illuminazione votiva.**

Il servizio di illuminazione votiva all'interno di un cimitero comunale è da considerare un pubblico servizio locale ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 142 del 1990.

Il servizio può essere assunto dal Comune e gestito direttamente ed in economia ai sensi degli artt. 1 (punto n. 2) e 15 del T.U. delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero può essere affidato in appalto a ditta privata.

In caso di gestione diretta, il Comune può riservarsi di adottare, in occasione dell'ampliamento o ristrutturazione del cimitero, un tipo unico di corpo illuminante qualora lo ritenga opportuno per motivi estetici.

Le modalità di erogazione e gestione del servizio, le tariffe e le limitazioni applicate agli utenti saranno da apposito Regolamento.

#### **Art. 18. Campi comuni di inumazione.**

I campi di inumazione individuati nel cimitero dovranno soddisfare i requisiti imposti dagli artt. 68/73 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 15 del R.R. n. 6 del 09/11/2004.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, e della data di nascita e di morte del defunto. Nel caso in cui dette prescrizioni non possano essere soddisfatte dai parenti, provvederà il Comune. Non può essere autorizzata altra installazione in sostituzione del cippo, è ammessa la delimitazione della fossa tramite cordonatura perimetrale come viene indicato nell'allegato 1.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno di metri 0,30 sul lato maggiore e metri 1,00 sul lato minore al fine di consentire un accesso corretto e un'area di lavoro sufficientemente larga agli operatori cimiteriali.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno di metri 0,30 sul lato maggiore e di metri 1,00 sul lato minore.

#### **Art. 19. Colombari per loculi – tumulazione**

I loculi interrati e verticali per le tumulazioni dovranno rispettare le caratteristiche dettate dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 16, comma 5\_Allegato 2, del R.R. n. 6 del 09/11/2004.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, le sue dimensioni interne non dovranno essere inferiori a cm 225 di lunghezza netta, cm 75 di larghezza netta e cm 70 di altezza netta.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido, nel rispetto di quanto viene prescritto nell'allegato 2 del R.R. n. 6 del 09/11/2004, Requisiti per i loculi stagni.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra in cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Nel caso si rinvenissero alcuni loculi o tombe non conformi al dimensionamento ed alle disposizioni di polizia mortuaria dettate dal D.P.R. 285/90, gli stessi non potranno più essere utilizzati e/o rinnovati se non prima degli eventuali adeguamenti.

#### **Art. 20. Colombari per ossari/urne cinerarie**

Le strutture per gli ossari non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive, anche perché da quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 non sussistono più problemi di carattere sanitario.

Ogni celletta dovrà avere le seguenti minime dimensioni interne, ai sensi dell'Allegato 2 del R.R. 6/2004 succitato:

- lunghezza cm 70;
- larghezza cm 30;
- altezza cm 30, se solo cellette ossario.

Le cellette per ossario potranno essere utilizzate anche per le urne cinerarie ma le dimensioni, in tal caso le dimensioni dovranno essere lunghezza cm 70, larghezza cm 40, altezza cm 40.

#### **Art. 21. Sepolture private nel Cimitero**

Le sepolture private, nelle concessioni private dovranno osservare tutte le norme previste dal D.P.R. 285, artt. 90-91, e del R.R. n.6/2004, art. 22.

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste ai sensi dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90 e sono individuate in apposite aree o comunque a seguito di un progetto esecutivo possono essere collocate nell'area comune rimasta libera dalla quota prevista ed obbligatoria per le inumazioni; in questo caso tali aree verranno considerate come campi di inumazione privati.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione e di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni che per le esumazioni.

Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 285/90 i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su parere conforme della commissione edilizia sentite l'ASL e l'ARPA (Reg.Reg. &/2004). Il progetto dovrà contenere, così come nell'atto di approvazione, il numero di salme che possono essere collocate nel sepolcro. Le sepolture private non dovranno avere accesso diretto dall'esterno del cimitero. Inoltre i progetti dovranno contenere tutte le disposizioni previste nel regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune e comunque legate alle norme di decoro generale del cimitero.

#### **Art. 22. Esumazioni ed estumulazioni**

Verranno rispettate tutte le esigenze dettate dagli artt. 82/89 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. n.6/2004. Le esumazioni ordinarie dopo un decennio dalla inumazione, e le fosse libere dai resti del feretro verranno utilizzate per nuove inumazioni. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Capitolo IX del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie verranno raccolte e depositate nell'ossario comune previsto nel cimitero, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette quali ossari posti all'interno del cimitero.

#### **Art. 23. Tombe con Monumenti storici**

Le tombe e i monumenti storici che le caratterizzano, nonché le cappelle, non potranno essere manomessi dai proprietari o concessionari che dovranno altresì provvedere alla loro conservazione.

#### **Art. 24. Sepolture per culti diversi**

A seguito di domanda di persone professanti culti diversi da quello cattolico, il Sindaco potrà disporre dei loculi liberi, ed eventualmente decidere di predisporre di un'area per raggrupparli.

#### **Art. 25. Sepolcri privati fuori dal Cimitero**

La costruzione e l'usabilità di cappelle private al di fuori del cimitero sono regolamentate dagli artt. 101 e 104 del D.P.R. 285/90, dall'art. 340 t.u.l.s. dall'art. 27 del R.R. n. 6/2004 e condizionate al rilascio di licenza edilizia, nel rispetto del piano regolatore comunale.

Trattasi di strutture non aperte al pubblico, che, come Cimitero, sono soggette all'osservanza delle norme per la zona di rispetto: le sepolture dovranno essere distanti dal centro abitato di almeno m. 200. La zona di rispetto deve essere compresa in fondi di proprietà degli enti o della famiglia concessionaria ed assumerà il vincolo di inalienabilità ed inedificabilità. Se tali vincoli vengono meno il titolare o i titolari del sepolcro decadono dal diritto di uso dello stesso.

Tutte le sepolture poste al di fuori del Cimitero, come quelle all'interno dell'area cimiteriale, sono poste sotto l'autorità del Sindaco. Non sono consentite inumazioni al di fuori del Cimitero.

#### **Art. 26. Soppressione dei cimiteri**

Secondo l'art. 96 del D.P.R. 285, nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

La soppressione di un cimitero è regolata dal Capo VI art. 27 del R.R. n.6/2004.

#### **Art. 27. Zona di rispetto cimiteriale**

L'area di rispetto cimiteriale è attualmente individuata nella planimetria del P.G.T. vigente nel Comune. Tale area deve essere aggiornata in caso di nuova costruzione od ampliamento, e comunque ogni cinque anni (art. 54 D.P.R. 285/1990).

L'area di rispetto cimiteriale dovrà essere circondata a verde, senza la presenza in essa di nessun corpo edilizio di qualsiasi natura, e nessuna opera dovrà alterare la natura del suolo o del sottosuolo stesso.

Tale area dovrà rispondere ai requisiti imposti dall'art. 57 del D.P.R. 285/90. Pertanto, negli ampliamenti di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non potrà essere inferiore a ml 50,00 dai centri abitati.

Le costruzioni e le destinazioni esistenti e presenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono regolamentate dalle Norme Tecniche d'Attuazione del P.G.T. del Comune.

In tale area potranno essere previsti spazi di parcheggio per gli utenti del cimitero, aree a verde attrezzato, senza strutture né in suolo né in sottosuolo, le piantumazioni, i percorsi pedonali e/o ciclabili purché non in contrasto con le disposizioni più restrittive del P.G.T..

#### **Art. 28. Planimetria di coordinamento**

La planimetria generale del P.R.C. sarà di coordinamento per la progettazione preliminare e di riferimento alla sistemazione interna ed esterna del cimitero, per tutti i progetti futuri anche per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nel cimitero.

I progetti esecutivi dovranno quindi fare riferimento alle disposizioni planovolumetriche mentre potranno subire variazioni in fase progettuale le definizioni compositive di facciata. Saranno prescrittive le quantità dei loculi (in colombari e in terra), degli ossari, delle cappelle di famiglia e dei campi di inumazione indicati.

La parte storica del cimitero ha più di 50 anni pertanto è soggetta a tutela essendo patrimonio pubblico. Qualsiasi intervento su manufatti esistenti che hanno più di 50 anni sarà preventivamente sottoposto al nulla osta da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e culturali.


A confine con la valletta facente parte del reticolo idrico minore, con indicazione a Sud di area di esondazione, in concomitanza con la costruzione del muro di recinzione dell'ampliamento cimiteriale sarà costruita una scogliera di protezione.

#### **Art. 29. Parcheggi**

I parcheggi dovranno essere dislocati nell'area di rispetto cimiteriale per quella quantità strettamente necessaria e di esclusivo uso per il cimitero, dimensionato secondo le esigenze in rapporto al numero delle sepolture, considerando, che nel nostro paese è diffuso il culto dei defunti. Dovranno essere contornati da un'adeguata cortina di verde tale da risultare isolati sia dal punto di vista acustico che visivo dal cimitero.

Aprile 2013

Per i progettisti  
Il Capogruppo  
Arch. Anna Maria Rachetta



# ALLEGATO 1 – TIPOLOGIA CAMPI D'INUMAZIONE

